

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA (CGV)

INDICE

1. Disposizioni generali e definizioni
2. Consegna dei prodotti
3. Prezzi e condizioni economiche
4. Resi e contestazioni
5. Garanzia legale e limitazione di responsabilità
6. Distributori e garanzie ulteriori
7. Condizioni di pagamento
8. Risoluzione e clausola risolutiva espressa
9. Diritti di proprietà intellettuale, riservatezza e tutela dell'immagine
10. Clausola salvatoria
11. Fornitura di ricambi e assistenza tecnica
12. Patto di riacquisto (Buy-Back Agreement)
13. Legge applicabile e foro competente

ARTICOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

1.1 Definizioni

Ai fini delle presenti Condizioni Generali di Vendita ("CGV"), si intendono:

Accordo di fornitura: qualsiasi accordo, contratto o rapporto giuridico, comunque denominato, avente ad oggetto la fornitura di beni e/o la prestazione di servizi da parte della Venditrice in favore dell'Acquirente.

Venditrice: ATLAS di Campaner Daniele, P.IVA 04698130269, con sede legale in Via Premuda 17 e sede operativa in Via dell'Artigianato 50, 31050 Zenson di Piave (TV).

- Acquirente: qualsiasi soggetto giuridico o imprenditore individuale che intenda concludere, abbia concluso o concluda un Accordo di fornitura con la Venditrice, in proprio o per mezzo del proprio titolare, legale rappresentante o soggetto munito di idonei poteri di firma e rappresentanza, con esclusione dei consumatori ai sensi del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005 e s.m.i.).
- Utilizzatore finale professionale: il soggetto che utilizza i beni nell'ambito della propria attività imprenditoriale o professionale, anche qualora distinto dall'Acquirente.
- Distributore: l'Acquirente che rivende o commercializza i beni della Venditrice a terzi, in assenza o in presenza di specifico accordo di distribuzione.
- Beni: macchine, attrezzature, ricambi e qualsiasi altro prodotto realizzato, commercializzato o distribuito dalla Venditrice.
- Servizi: attività di assistenza tecnica, manutenzione, riparazione, installazione, collaudo e ogni altra prestazione accessoria o complementare erogata dalla Venditrice.
- CGV: il presente documento contrattuale che disciplina, in via generale e prevalente, la regolamentazione delle forniture di beni e servizi della Venditrice.
- Giorni lavorativi: dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi nel luogo della sede operativa della Venditrice.
- Consegna: ai fini delle presenti CGV, la consegna dei beni si intende validamente ed integralmente eseguita mediante la messa a disposizione degli stessi presso la sede operativa della Venditrice, nel luogo e nel giorno comunicati come disponibilità della merce, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2.2.
- Forza maggiore: qualsiasi evento o circostanza imprevedibile, inevitabile e indipendente dalla volontà della Parte che lo invoca, non ragionevolmente controllabile, che impedisca o ritardi l'adempimento delle obbligazioni contrattuali, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, eventi naturali eccezionali, incendi, alluvioni, terremoti, epidemie, pandemie, provvedimenti dell'autorità, scioperi, serrate, indisponibilità di materie prime, interruzioni delle forniture energetiche, blocchi logistici o dei trasporti. Il verificarsi di un evento di forza maggiore comporta la sospensione delle obbligazioni interessate per tutta la durata dell'evento, senza responsabilità per la Parte colpita.

- Comunicazione scritta: qualsiasi comunicazione effettuata tra le Parti in forma scritta, trasmessa a mezzo posta elettronica ordinaria (e-mail) agli indirizzi comunicati tra le Parti. Qualora le presenti CGV o singole disposizioni contrattuali prevedano espressamente l'utilizzo di un mezzo qualificato, ovvero nei casi in cui la legge lo richieda, la comunicazione dovrà essere effettuata a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

1.2 Ambito di applicazione

Le CGV disciplinano integralmente tutte le offerte, i preventivi, le conferme d'ordine, le forniture di beni e servizi e, più in generale, qualsiasi rapporto contrattuale di fornitura tra la Venditrice e l'Acquirente, ivi inclusi gli utilizzatori finali professionali dei beni.

È espressamente esclusa l'applicazione di condizioni generali o particolari predisposte dall'Acquirente, dal Distributore o dall'utilizzatore finale, salvo diverso accordo scritto della Venditrice con valore derogatorio specifico.

1.3 Modifiche e deroghe

Qualsiasi modifica, integrazione o deroga alle CGV acquista efficacia vincolante unicamente se formalmente accettata per iscritto dalla Venditrice. In assenza di tale accettazione, restano pienamente valide ed efficaci le presenti CGV.

1.4 Materiale informativo e documentazione

Cataloghi, listini prezzi, brochure, siti internet, manuali tecnici, immagini, disegni e qualsiasi altro materiale divulgativo della Venditrice hanno natura esclusivamente illustrativa e informativa, non vincolante, e possono essere aggiornati, variati o revocati in ogni momento dalla Venditrice senza obbligo di preavviso, salvo espressa pattuizione contraria in forma scritta.

1.5 Obblighi essenziali dell'Acquirente

L'Acquirente è obbligato a:

- i) eseguire il pagamento del corrispettivo nei termini pattuiti e mediante le modalità convenute;
- ii) provvedere al tempestivo ritiro dei beni oggetto di fornitura presso il luogo concordato;
- iii) effettuare, al momento della consegna, una verifica di conformità dei beni e della documentazione ricevuta.

La violazione degli obblighi di cui sopra costituisce inadempimento essenziale dell'Accordo di fornitura e legittima la Venditrice a sospendere l'esecuzione delle proprie prestazioni o a dichiarare risolto l'Accordo, fatto salvo il diritto al risarcimento integrale dei danni subiti.

1.6 Autonomia contrattuale e condizioni generali

Le presenti CGV costituiscono espressione dell'autonomia contrattuale delle Parti ai sensi dell'art. 1322 c.c. e sono condizioni generali predisposte dalla Venditrice ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., con clausole soggette ad approvazione specifica.

1.7 Coordinamento con accordi precontrattuali

Le Parti convengono che le presenti CGV disciplinano in via generale e prevalente il rapporto contrattuale di fornitura. Restano tuttavia autonomamente validi ed efficaci gli eventuali accordi precontrattuali sottoscritti tra le Parti, inclusi, a titolo esemplificativo, accordi di correttezza, riservatezza e finalità precontrattuale, che continuano a produrre i propri effetti secondo quanto in essi previsto.

In caso di successiva conclusione di un Accordo di fornitura, le presenti CGV integrano e coordinano tali accordi precontrattuali, senza pregiudicarne la validità per la fase anteriore alla conclusione del contratto.

1.8 Autonomia degli accordi precontrattuali

La sottoscrizione delle presenti CGV disciplina integralmente il rapporto contrattuale di fornitura con la Venditrice. Resta fermo che gli obblighi assunti dall'Acquirente o dall'utilizzatore finale professionale in sede precontrattuale, in particolare in materia di riservatezza, correttezza, utilizzo delle informazioni e tutela dell'immagine della Venditrice, conservano piena validità ed efficacia anche successivamente alla sottoscrizione delle CGV, nei limiti e secondo le previsioni degli accordi precontrattuali sottoscritti.

1.9 Gerarchia dei documenti contrattuali

In caso di contrasto tra le presenti CGV e altri documenti contrattuali o commerciali, prevarranno le presenti CGV, salvo deroghe espressamente concordate per iscritto e sottoscritte dalla Venditrice.

ARTICOLO 2 – CONSEGNA DEI PRODOTTI

2.1 Termini di consegna

I termini di consegna eventualmente indicati dalla Venditrice in sede di offerta o di conferma d'ordine hanno carattere esclusivamente indicativo e non costituiscono obbligazione essenziale. L'eventuale ritardo nella messa a disposizione dei beni ai sensi dell'art. 2.2, salvo che riconducibile a dolo o colpa grave della Venditrice, non legittima l'Acquirente a richiedere la risoluzione dell'Accordo di fornitura ai sensi dell'art. 1453 c.c., né ad avanzare domanda di risarcimenti, indennizzi o riduzioni di prezzo.

2.2 Condizioni di resa e nozione di consegna

Salvo diversa pattuizione scritta tra le Parti, la fornitura dei beni si intende regolata dall'Incoterms® 2020 EXW – Ex Works (stabilimento della Venditrice).

La consegna dei beni si intende validamente ed integralmente eseguita mediante la messa a disposizione degli stessi presso la sede operativa della Venditrice, nel luogo e nel giorno comunicati all'Acquirente come disponibilità della merce.

Dal momento della messa a disposizione, ogni rischio, responsabilità e spesa, ivi incluse quelle di carico, trasporto, assicurazione, custodia e movimentazione, gravano integralmente sull'Acquirente, anche qualora quest'ultimo non provveda al tempestivo ritiro dei beni.

2.3 Trasporto a cura della Venditrice

Qualora, su richiesta dell'Acquirente, la Venditrice provveda all'organizzazione del trasporto, tale attività si intende svolta in nome e per conto dell'Acquirente, con oneri e rischi integralmente a carico di quest'ultimo. La Venditrice è liberata da ogni responsabilità per perdita, danno o avaria occorsi durante il trasporto, salvo i casi di dolo o colpa grave.

2.4 Mancato ritiro e deposito

Qualora l'Acquirente non provveda al ritiro dei beni entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di disponibilità, la Venditrice avrà diritto:

- a) di emettere regolare documento fiscale di vendita;
- b) di collocare i beni in deposito, presso propri magazzini o terzi, con addebito all'Acquirente di costi di custodia, stoccaggio, logistica, assicurazione e di ogni altro onere correlato;
- c) di trattenere i beni a titolo di garanzia fino all'integrale adempimento delle obbligazioni di pagamento da parte dell'Acquirente.

2.5 Consegne parziali

La Venditrice si riserva il diritto di effettuare consegne frazionate, con emissione di documenti fiscali separati. In tali ipotesi, i termini di pagamento decorrono dalla data di ciascuna consegna, anche se parziale, con piena efficacia obbligatoria.

2.6 Riserva di proprietà (artt. 1523 ss. c.c.)

La proprietà dei beni forniti rimane della Venditrice fino all'integrale pagamento del prezzo pattuito, ai sensi degli artt. 1523 e seguenti c.c. Dal momento della consegna, come definita all'art. 2.2, i rischi gravano sull'Acquirente. In caso di mancato pagamento, la Venditrice potrà esigere l'immediata restituzione dei beni, fermo restando il risarcimento dei danni e ogni altro rimedio di legge.

ARTICOLO 3 – PREZZI E CONDIZIONI ECONOMICHE

3.1 Corrispettivo contrattuale

Il corrispettivo dovuto dall'Acquirente è quello risultante dalla conferma d'ordine della Venditrice. Salvo espressa deroga scritta, i prezzi si intendono netti, al netto di IVA, con resa EXW – Ex Works (Incoterms® 2020), non comprensivi di trasporto, assicurazione, imballaggio, dazi, spese doganali o altri oneri accessori, che rimangono integralmente a carico dell'Acquirente.

3.2 Modalità di pagamento

In assenza di diverso accordo scritto, il pagamento deve avvenire con le seguenti modalità:

- 50% (cinquanta per cento) a titolo di acconto all'atto dell'ordine, fatturato con IVA, avente natura di acconto sul prezzo e di anticipo contrattuale, espressamente esclusa ogni qualificazione quale caparra confirmatoria o penitenziale ai sensi degli artt. 1385 e 1386 c.c.;
 - 50% (cinquanta per cento) a saldo, ad avviso di merce pronta.
- La Venditrice non renderà disponibili i beni per il ritiro o la spedizione fino a quando la valuta del saldo non risulti effettivamente accreditata e disponibile sul proprio conto corrente.

3.3 Adeguamento prezzi e sopravvenienze (art. 1467 c.c.)

Qualora intervengano variazioni documentate e significative dei costi di produzione, energia, materie prime o trasporto, la Venditrice potrà proporre un adeguamento proporzionale dei prezzi. In caso di mancata accettazione scritta dell'Acquirente entro 8 (otto) giorni lavorativi, la Venditrice potrà recedere dall'Accordo, restituendo gli eventuali acconti ricevuti, senza ulteriori obblighi risarcitori. Resta salva la disciplina dell'eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 c.c.

3.4 Validità di listini e offerte; perfezionamento (art. 1326 c.c.)

Listini, preventivi e offerte hanno la validità indicata nei documenti; in mancanza, 15 (quindici) giorni dalla data di emissione. L'Accordo di fornitura si perfeziona con l'accettazione della Venditrice ai sensi dell'art. 1326 c.c.

3.5 Valuta e modalità di versamento

Tutti i corrispettivi sono dovuti in Euro, salvo diversa pattuizione scritta. I pagamenti devono essere effettuati dall'Acquirente mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dalla Venditrice, con valuta pienamente libera e disponibile.

3.6 Corrispettivi accessori

Qualsiasi prestazione ulteriore o accessoria richiesta dall'Acquirente (ad esempio imballaggi speciali, collaudi, certificazioni particolari, servizi di installazione) è soggetta a corrispettivo separato, determinato secondo listini vigenti o specifico preventivo della Venditrice.

ARTICOLO 4 – RESI E CONTESTAZIONI

4.1 Divieto di restituzioni non autorizzate

È fatto espresso divieto all'Acquirente di procedere a restituzioni di beni senza il previo consenso scritto della Venditrice. Qualsiasi restituzione priva di preventiva autorizzazione scritta non produrrà effetti liberatori e non sarà accettata dalla Venditrice. Eventuali restituzioni autorizzate dovranno essere eseguite esclusivamente secondo le modalità e i termini comunicati dalla Venditrice e resteranno in ogni caso ad onere, rischio e spese integrali dell'Acquirente, incluse quelle di trasporto, imballaggio, movimentazione, assicurazione e dogana.

4.2 Obbligo di verifica immediata e rilievi

L'Acquirente ha l'onere di verificare senza indugio, al momento della consegna, la conformità dei beni ricevuti in relazione a quantità, tipologia, stato degli imballi e corrispondenza con i documenti di trasporto. Eventuali vizi apparenti, quali mancanza di componenti, difformità quantitative o danni da trasporto visibili, devono essere contestati per iscritto, a pena di decadenza, entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla consegna ai sensi dell'art. 1495 c.c., mediante comunicazione PEC a atlasdicampanerdaniele@legalmail.it. Decorso tale termine, la Venditrice non potrà essere ritenuta responsabile a nessun titolo per tali vizi o mancanze. Restano in ogni caso esclusi reclami per vizi non apparenti o occulti che non siano denunciati nei termini di cui all'art. 1495 c.c. e, comunque, oltre il termine di durata della garanzia di cui all'art. 5.1.

4.3 Dati, diciture e documenti aggiuntivi forniti dall'Acquirente

Qualsiasi dicitura, nota, codice identificativo, riferimento normativo o documento integrativo richiesto dall'Acquirente per essere inserito in fatture, documenti di trasporto, conferme d'ordine o altra documentazione emessa dalla Venditrice deve essere trasmesso dall'Acquirente in forma scritta, esclusivamente a mezzo e-mail o PEC.

La predisposizione di tali documenti da parte della Venditrice è subordinata al preventivo controllo da parte dell'Acquirente, che è tenuto a verificarne con diligenza la correttezza e a comunicare senza indugio eventuali modifiche o rettifiche.

Con la comunicazione scritta di approvazione da parte dell'Acquirente ("nulla osta" o "OK"), la correttezza e la completezza delle informazioni si intendono definitivamente confermate e la Venditrice è liberata da ogni ulteriore obbligo di verifica. Da tale momento, nessuna responsabilità potrà essere imputata alla Venditrice,

neppure in ipotesi di errori materiali di trascrizione o adattamento delle informazioni ricevute. L'Acquirente si impegna pertanto a manlevare e tenere indenne la Venditrice da qualsiasi pretesa, richiesta o sanzione che dovesse derivare dall'utilizzo di dati, codici o diciture da esso stesso forniti e da esso approvati.

4.4 Oneri amministrativi straordinari

Qualora la fornitura comporti, su richiesta dell'Acquirente, la predisposizione, redazione o integrazione di documenti ulteriori rispetto a quelli ordinariamente emessi dalla Venditrice, nonché l'inserimento di diciture aggiuntive, la successiva trasmissione per verifica e l'attesa delle relative conferme scritte, la Venditrice avrà facoltà di addebitare un corrispettivo forfettario una tantum a titolo di rimborso degli oneri amministrativi straordinari sostenuti.

L'importo di tale corrispettivo verrà determinato dalla Venditrice in funzione della complessità della pratica e comunicato all'Acquirente prima dell'evasione della fornitura, restando fermo che l'esecuzione della stessa sarà subordinata al pagamento del suddetto importo.

ARTICOLO 5 – GARANZIA LEGALE E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

5.1 Oggetto e durata della garanzia

La Venditrice garantisce, ai sensi dell'art. 1490 c.c., che i beni forniti sono conformi alle specifiche tecniche dichiarate e privi di difetti originari di fabbricazione per 12 (dodici) mesi dalla messa a disposizione dei beni ai sensi dell'art. 2.2. La garanzia opera esclusivamente in favore dell'Acquirente diretto e non è trasferibile a terzi, salvo diverso accordo scritto.

5.2 Rimedi esclusivi

In caso di difetti accertati e tempestivamente denunciati, i rimedi concessi all'Acquirente sono, a insindacabile scelta della Venditrice:

- a) riparazione del bene difettoso;
- b) sostituzione del bene o del componente difettoso.

Tali rimedi sono esclusivi e sostitutivi di ogni altro diritto o pretesa dell'Acquirente, inclusi risarcimenti, indennizzi o riduzioni di prezzo, con espressa esclusione dei rimedi di cui all'art. 1492 c.c., nei limiti consentiti dalla legge.

5.3 Esclusioni

La garanzia non copre:

- usura ordinaria dei componenti soggetti a consumo;
- danni derivanti da uso improprio, negligenza, errata installazione o manutenzione difforme dalle istruzioni della Venditrice;
- manomissioni, modifiche non autorizzate, riparazioni eseguite da terzi non autorizzati;
- danni conseguenti a eventi esterni, cause di forza maggiore o fatti imputabili a terzi;
- danni o lesioni dei componenti che rendano impossibile l'accertamento delle cause della rottura o l'individuazione di un difetto originario di fabbricazione;
- danni concatenati o consequenziali, ossia danni arrecati ad altri componenti o parti del bene a seguito della rottura del componente originariamente difettoso o lesionato;
- tutti i costi connessi a manodopera, smontaggio e rimontaggio, interventi tecnici, trasferte, vitto e alloggio del personale, spedizioni e trasporti di beni o componenti, materiali di consumo, oneri doganali e ogni altro onere accessorio;
- conseguenze economiche indirette, quali fermo macchina, perdita di produzione, mancato guadagno o lucro cessante.

5.4 Limitazione della responsabilità (art. 1229 c.c.)

Fermo quanto disposto dall'art. 1229 c.c., sono esclusi danni indiretti o consequenziali (fermo macchina, perdita di produzione, mancato guadagno). La responsabilità complessiva della Venditrice non potrà eccedere il corrispettivo del bene difettoso. Le limitazioni non operano nei casi di dolo o colpa grave.

5.5 Condizioni di esercizio

Per poter invocare la garanzia, l'Acquirente deve denunciare il difetto entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla scoperta, esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo atlasdicampanerdaniele@legalmail.it.

ARTICOLO 6 – DISTRIBUTORI E GARANZIE ULTERIORI

6.1 Obbligazioni inderogabili del Distributore

Qualora l'Acquirente rivesta la qualifica di Distributore, egli assume l'obbligo inderogabile di:

- a) applicare ai propri clienti condizioni di garanzia conformi e non più favorevoli di quelle previste dalle presenti CGV;
- b) prestare attività di assistenza pre e post-vendita in piena conformità alle istruzioni operative e tecniche impartite dalla Venditrice;
- c) astenersi dal rilasciare impegni, dichiarazioni, garanzie o assicurazioni ulteriori, con assunzione a proprio esclusivo carico della relativa responsabilità.

6.2 Esonero di responsabilità della Venditrice

La Venditrice è espressamente esonerata da qualsiasi obbligo o responsabilità per dichiarazioni o garanzie non autorizzate rilasciate dal Distributore.

6.3 Clausola di manleva

Il Distributore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Venditrice da qualsiasi pretesa, richiesta risarcitoria o azione giudiziale intrapresa da terzi (inclusi clienti finali, distributori o utilizzatori), ivi comprese spese legali e costi connessi, derivante da garanzie o impegni assunti autonomamente e in difformità dalle presenti CGV.

ARTICOLO 7 – CONDIZIONI DI PAGAMENTO

7.1 Modalità ordinarie di pagamento

Salvo diverso accordo scritto tra le Parti, il pagamento del corrispettivo contrattuale complessivo deve avvenire come segue:

- 50% (cinquanta per cento) a titolo di acconto all'atto dell'ordine, fatturato con IVA, avente natura di acconto sul prezzo e anticipo contrattuale ai sensi dell'art. 3.2;
- 50% (cinquanta per cento) a saldo, ad avviso di merce pronta.

I beni saranno messi a disposizione per ritiro o spedizione esclusivamente dopo che la valuta del saldo risulti effettivamente accreditata e disponibile sul conto corrente della Venditrice.

7.2 Condizioni diverse concordate tra le Parti

Qualora, in deroga alle modalità ordinarie di cui all'art. 7.1, sia convenuto un pagamento non integralmente anticipato, la Venditrice avrà facoltà di subordinare la consegna dei beni al rilascio di idonee garanzie finanziarie (quali fidejussioni bancarie, lettere di credito o strumenti equivalenti), a tutela del corretto adempimento dell'Acquirente.

7.3 Divieto di sospensione o compensazione (art. 1462 c.c.)

L'Acquirente non potrà sospendere, ritardare o compensare i pagamenti dovuti per alcuna ragione, incluse contestazioni o reclami, salvo preventiva autorizzazione scritta della Venditrice (principio di solve et repete ex art. 1462 c.c.).

7.4 Interessi moratori

In caso di ritardo nei pagamenti decorreranno automaticamente interessi moratori ai sensi del D.Lgs. 231/2002 e successive modifiche, senza necessità di costituzione in mora, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni subiti dalla Venditrice.

7.5 Inadempimento dell'Acquirente (artt. 1453, 1456 e 1384 c.c.)

In caso di mancato o ritardato pagamento, la Venditrice potrà risolvere l'Accordo ai sensi degli artt. 1453 e 1456 c.c., trattenendo le somme già corrisposte a titolo di acconto sul prezzo e anticipo contrattuale ai sensi dell'art. 3.2, a compensazione parziale dei danni subiti, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

7.6 Merce pronta e mancato saldo

Qualora, a seguito di comunicazione di merce pronta, l'Acquirente non provveda al pagamento del saldo entro 8 (otto) giorni lavorativi, la Venditrice avrà diritto di collocare i beni in deposito, presso propri magazzini o presso terzi, addebitando integralmente all'Acquirente i relativi costi di custodia, stoccaggio, logistica e assicurazione, restando fermo l'obbligo di pagamento del saldo.

Decorso un ulteriore termine di 8 (otto) giorni lavorativi senza che il saldo sia stato versato, la Venditrice potrà dichiarare risolto di diritto l'Accordo di fornitura mediante comunicazione a mezzo PEC all'indirizzo dell'Acquirente, trattenendo l'acconto versato quale acconto sul prezzo e anticipo contrattuale, imputabile a compensazione dei danni derivanti dall'inadempimento dell'Acquirente, con esclusione di qualsiasi qualificazione come caparra, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

ARTICOLO 8 – RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

8.1 Casi di risoluzione immediata

La Venditrice avrà diritto di dichiarare risolto l'Accordo di fornitura con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., mediante comunicazione scritta, anche a mezzo PEC all'indirizzo dell'Acquirente, qualora si verifichi uno dei seguenti eventi:

- a) mancato, parziale o ritardato pagamento di una qualsiasi somma dovuta alla scadenza convenuta;
- b) assoggettamento dell'Acquirente a procedure concorsuali, esecutive o liquidatorie, volontarie o coatte;
- c) compimento da parte dell'Acquirente di atti dispositivi sui beni o sul patrimonio in frode ai creditori;
- d) cessione a terzi, totale o parziale, dell'Accordo di fornitura o dei diritti/obbligazioni da esso derivanti senza preventiva autorizzazione scritta della Venditrice.

8.2 Clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., il verificarsi anche di uno solo degli eventi di cui all'art. 8.1 legittima la Venditrice a risolvere l'Accordo mediante semplice dichiarazione scritta inviata all'Acquirente, anche via PEC, senza necessità di diffida ad adempiere (art. 1454 c.c.) né di costituzione in mora (art. 1219 c.c.).

8.3 Effetti della risoluzione

In caso di risoluzione dell'Accordo:

- l'Acquirente decade dal beneficio del termine e tutti i crediti residui della Venditrice divengono immediatamente esigibili;
- la Venditrice avrà diritto di trattenere le somme già incassate a titolo di acconto o pagamento parziale quali anticipi contrattuali imputabili a compensazione dei danni derivanti dall'inadempimento dell'Acquirente, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno;
- la Venditrice potrà pretendere l'immediata restituzione, a spese e rischi dell'Acquirente, dei beni consegnati e non integralmente pagati, fermo restando il diritto a trattenere gli importi già riscossi quali anticipi contrattuali imputabili a compensazione dei danni;
- restano ferme le obbligazioni di pagamento maturate dall'Acquirente fino alla data della risoluzione.

8.4 Ulteriori rimedi

Resta impregiudicato il diritto della Venditrice di sospendere forniture in corso, di agire giudizialmente per il recupero dei crediti e di esercitare qualsiasi ulteriore rimedio previsto dalla legge, ivi inclusi risarcimento danni e interessi di mora.

ARTICOLO 9 – DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE, RISERVATEZZA E TUTELA DELL'IMMAGINE

9.1 Titolarità esclusiva

Tutti i diritti di proprietà industriale e intellettuale relativi a beni, componenti, disegni, modelli, marchi, brevetti, know-how, documentazione tecnica e commerciale, software, soluzioni progettuali e processi produttivi sviluppati, detenuti o utilizzati dalla Venditrice sono e restano di titolarità esclusiva della stessa. L'Acquirente, sia esso utilizzatore finale sia Distributore, non acquisisce alcun diritto di proprietà né alcuna licenza implicita o autorizzazione all'uso.

9.2 Divieto di utilizzo non autorizzato

L'Acquirente non potrà, senza preventiva autorizzazione scritta della Venditrice:

- a) riprodurre, copiare, depositare, divulgare, comunicare a terzi o utilizzare, anche solo parzialmente, documentazione tecnica, progetti, disegni, manuali, cataloghi, fotografie, immagini, filmati o materiali similari;
- b) rimuovere, alterare, sostituire o occultare marchi, loghi, targhe identificative, codici di serie o segni distintivi apposti sui beni;
- c) utilizzare marchi, loghi, denominazioni, slogan o segni distintivi della Venditrice in qualsivoglia forma e per qualsivoglia finalità, incluse attività pubblicitarie, promozionali, commerciali o di marketing.

9.3 Divieto assoluto di uso del marchio

L'Acquirente che acquisti per uso proprio non è in alcun modo autorizzato a utilizzare marchi, loghi,

denominazioni o segni distintivi della Venditrice al di fuori dell'ordinario impiego del bene.

L'Acquirente che rivesta la qualifica di Distributore potrà utilizzare marchi, loghi e materiali identificativi della Venditrice esclusivamente in forza di un accordo scritto di distribuzione o licenza separato, sottoscritto con la Venditrice. In assenza di tale accordo, ogni utilizzo è vietato e costituirà grave violazione contrattuale.

9.4 Divieto di reverse engineering

È fatto espresso divieto all'Acquirente di decodificare, disassemblare, copiare, riprodurre, modificare o ricostruire in alcun modo i beni, i componenti o i software forniti, né di consentire o agevolare a terzi tali attività.

9.5 Prodotti personalizzati

Qualora i beni vengano realizzati, anche solo in parte, su specifiche tecniche dell'Acquirente, la titolarità dei diritti di progettazione, ingegnerizzazione e produzione rimane in via esclusiva della Venditrice, salvo patto scritto contrario. È fatto espresso divieto all'Acquirente di replicare, produrre o far produrre a terzi beni identici o simili.

9.6 Tutela della reputazione e dell'immagine

L'Acquirente si obbliga ad astenersi da qualsiasi dichiarazione, comunicazione o comportamento, pubblico o privato, che sia falso, ingannevole, denigratorio o idoneo ad arrecare danno alla reputazione, all'immagine commerciale o ai marchi della Venditrice, sia nei rapporti con clienti finali sia attraverso mezzi di comunicazione, social media, fiere o altri canali.

9.7 Obbligo di riservatezza

L'Acquirente, il Distributore e l'utilizzatore finale professionale si impegnano a mantenere riservate e a non divulgare, direttamente o indirettamente, a terzi tutte le informazioni tecniche, commerciali, organizzative e contrattuali della Venditrice acquisite in occasione o in connessione con l'Accordo di fornitura.

Tali informazioni non potranno essere utilizzate per finalità diverse dall'esecuzione dell'Accordo. L'obbligo di riservatezza permane per 5 (cinque) anni dalla cessazione del rapporto contrattuale, salvo che riguardi segreti industriali o know-how riservato, nel qual caso permane senza limiti temporali.

9.8 Restituzione documenti e dati

Alla cessazione del rapporto contrattuale, o su semplice richiesta della Venditrice, l'Acquirente è tenuto a restituire senza indugio tutta la documentazione tecnica, commerciale e promozionale ricevuta e a distruggere eventuali copie non autorizzate, fornendo dichiarazione scritta di avvenuta restituzione o distruzione.

9.9 Deroghe e licenze

Qualsiasi concessione di licenza, autorizzazione o deroga all'uso di diritti, marchi o materiali della Venditrice deve risultare da atto scritto sottoscritto dalla stessa, con limiti e condizioni espressi. Ogni utilizzo non autorizzato costituirà grave violazione contrattuale e legittimerà la Venditrice a risolvere l'Accordo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

9.10 Penale per violazione

In caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, l'Acquirente sarà tenuto a corrispondere alla Venditrice una penale non inferiore a cinque volte il valore dell'Accordo di fornitura che ha dato luogo alla violazione, fatto salvo il diritto della Venditrice al risarcimento del maggior danno, anche reputazionale o da perdita di opportunità commerciali. La penale potrà essere ridotta dal giudice solo ai sensi e nei limiti dell'art. 1384 c.c.

9.11 Tutela giudiziale

Ogni utilizzo non autorizzato o violazione delle disposizioni di cui al presente articolo legittima la Venditrice ad agire in sede civile e penale per la tutela dei propri diritti, con diritto al risarcimento integrale dei danni, incluse spese legali, costi di investigazione, lucro cessante e danno all'immagine.

ARTICOLO 10 – CLAUSOLA SALVATORIA

10.1 Validità parziale

L'eventuale nullità, invalidità o inefficacia di una o più clausole delle presenti CGV non comporta la nullità o invalidità dell'intero Accordo di fornitura, che continuerà a produrre i suoi effetti giuridici tra le Parti.

10.2 Sostituzione automatica

Ai sensi dell'art. 1419, comma 2, c.c., le Parti convengono che la clausola eventualmente nulla o inefficace

sarà sostituita di diritto da una disposizione valida ed efficace che riproduca, nei limiti consentiti dalla legge, lo scopo economico e la funzione giuridica perseguiti dalla clausola originaria.

10.3 Interpretazione conservativa

Nell'ipotesi in cui non sia possibile sostituire la clausola nulla o inefficace, le restanti disposizioni delle presenti CGV continueranno ad avere piena validità ed efficacia. Le Parti si impegnano sin d'ora ad adeguare il contratto nel rispetto dei principi di buona fede contrattuale e conservazione dell'Accordo.

10.4 Eccezioni irrilevanti

L'Acquirente non potrà eccepire la nullità o l'inefficacia di singole clausole qualora esse non incidano in modo sostanziale sull'equilibrio complessivo dell'Accordo.

ARTICOLO 11 – FORNITURA DI RICAMBI E ASSISTENZA TECNICA

11.1 Richieste di fornitura di ricambi

Le richieste di fornitura di ricambi devono essere inoltrate in forma scritta dall'Acquirente, con riferimento al catalogo ufficiale della Venditrice e con precisa indicazione di codice, descrizione e quantità. Qualora il codice identificativo non sia disponibile, l'Acquirente dovrà fornire una descrizione tecnica circostanziata ovvero una rappresentazione fotografica idonea all'identificazione del ricambio richiesto. In tali ipotesi, la Venditrice formulerà un preventivo riportante caratteristiche tecniche, condizioni economiche e termini di consegna, da intendersi vincolante solo previa accettazione formale dell'Acquirente mediante conferma d'ordine scritta.

11.2 Predisposizione e disponibilità della fornitura

La fornitura sarà predisposta esclusivamente a seguito di ricezione di un ordine completo e della relativa accettazione vincolante da parte dell'Acquirente. La Venditrice comunicherà quindi la disponibilità per il ritiro o la spedizione, che avverrà secondo modalità concordate e a rischio e spese dell'Acquirente.

11.3 Condizioni di pagamento

Salvo diverso accordo scritto, il pagamento dei ricambi deve essere eseguito anticipatamente rispetto alla consegna, con le stesse modalità previste per le forniture ordinarie.

11.4 Forniture di valore inferiore alla soglia minima

Per forniture di valore inferiore a € 100,00 (cento/00), IVA esclusa, sarà applicato un contributo forfettario di € 30,00 (trenta/00) a copertura di oneri amministrativi e logistici.

11.5 Programmazione degli interventi tecnici

Gli interventi di assistenza tecnica devono essere richiesti e programmati dall'Acquirente in coordinamento con l'ufficio tecnico della Venditrice. Le riparazioni vengono normalmente eseguite presso la sede operativa della Venditrice, salvo diverso accordo scritto.

11.6 Prestazioni tecniche straordinarie non previamente pianificate

Gli interventi tecnici richiesti con carattere di urgenza e non previamente pianificati comportano un sovrapprezzo forfettario di € 150,00 (centocinquanta/00), oltre a spese vive di viaggio, vitto e alloggio del personale tecnico, se applicabili.

11.7 Ambito oggettivo della fornitura

I ricambi sono forniti esclusivamente per macchine prodotte dalla Venditrice.

In caso di Acquirenti non registrati o privi di rapporti contrattuali consolidati, l'evasione degli ordini è subordinata a:

- a) comunicazione dei dati identificativi dell'impresa richiedente;
- b) indicazione del numero di matricola della macchina per la quale i ricambi vengono richiesti;
- c) sottoscrizione integrale e preventiva delle presenti Condizioni Generali di Vendita.

11.8 Esonero di responsabilità della Venditrice

La Venditrice è esonerata da ogni responsabilità per danni derivanti dall'impiego di ricambi non originali o installati senza osservanza delle istruzioni tecniche ufficiali.

11.9 Macchine cedute tra utilizzatori

La fornitura di ricambi e l'assistenza tecnica a soggetti che risultino successivi utilizzatori di macchine della

Venditrice, acquisite mediante cessione tra utilizzatori, è subordinata a:

- a) identificazione univoca della macchina mediante numero di matricola e documentazione attestante la legittima disponibilità;
- b) sottoscrizione integrale e preventiva delle presenti Condizioni Generali di Vendita da parte del nuovo utilizzatore;
- c) riconoscimento espresso che la garanzia legale non si trasferisce ai successivi utilizzatori e che eventuali prestazioni saranno rese senza copertura di garanzia.

La Venditrice declina ogni responsabilità per danni derivanti dall'uso di ricambi su macchine modificate, non conformi o prive di manutenzione certificata.

ARTICOLO 12 – PATTO DI RIACQUISTO (BUY-BACK AGREEMENT)

12.1 Natura straordinaria

Il patto di riacquisto (buy-back) non costituisce diritto generale dell'Acquirente né modalità ordinaria di scioglimento dell'Accordo di fornitura. Esso rappresenta facoltà straordinaria della Venditrice, esercitabile a propria esclusiva discrezione.

12.2 Accordo separato

L'eventuale attivazione del patto di riacquisto richiede la stipula di un accordo scritto separato ("Accordo di Riacquisto"), sottoscritto contestualmente all'ordine, che ne disciplini condizioni, termini e modalità operative.

12.3 Limitazioni

In assenza di Accordo di Riacquisto formalmente sottoscritto, l'Acquirente non potrà avanzare alcuna pretesa di riacquisto nei confronti della Venditrice.

ARTICOLO 13 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

13.1 Legge applicabile

Le presenti CGV e tutti i rapporti contrattuali tra le Parti sono regolati dalla legge italiana.

13.2 Foro competente

Per ogni controversia derivante dalle presenti CGV o dall'Accordo di fornitura sarà competente in via esclusiva il Foro di Treviso.

SOTTOSCRIZIONE PER ACCETTAZIONE

Le presenti CGV costituiscono parte integrante e sostanziale di ogni Accordo di fornitura concluso con la Venditrice.

L'Acquirente dichiara che il soggetto sottoscrittore del presente documento è il legale rappresentante dell'Acquirente, ovvero soggetto munito dei necessari poteri di firma e rappresentanza, e dichiara di essere stato previamente identificato mediante separato modulo di raccolta dati fornito alla Venditrice e di averlo compilato in modo veritiero, completo e aggiornato.

Il sottoscritto dichiara e garantisce di rivestire la qualifica di legale rappresentante dell'Acquirente ovvero di essere munito di idonei poteri di firma e di rappresentanza, e di avere pertanto piena facoltà di sottoscrivere le presenti CGV in nome e per conto dell'Acquirente, vincolandolo validamente ai sensi di legge.

Ragione sociale

Nome e Cognome del firmatario

Qualifica del firmatario

Luogo e data

Firma e timbro aziendale

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., l'Acquirente dichiara di approvare espressamente le seguenti clausole delle Condizioni Generali di Vendita:

- Art. 2 – Consegna dei prodotti (termini, resa, mancato ritiro e depositi, consegne parziali)
- Art. 3 – Prezzi e condizioni economiche (acconto, saldo, adeguamento prezzi, corrispettivi accessori)
- Art. 4 – Resi e contestazioni (divieto di restituzioni non autorizzate, termini di decadenza)
- Art. 5 – Garanzia legale e limitazione di responsabilità (esclusioni e limitazioni di responsabilità)
- Art. 6 – Distributori e garanzie ulteriori (obblighi e manleva)
- Art. 7 – Condizioni di pagamento (divieto di sospensione o compensazione, inadempimento)
- Art. 8 – Risoluzione e clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.)
- Art. 9 – Diritti di proprietà intellettuale, riservatezza e tutela dell'immagine (penali e divieti)
- Art. 10 – Clausola salvatoria (sostituzione automatica – art. 1419 c.c.)
- Art. 11 – Fornitura di ricambi e assistenza tecnica (contributi e sovrapprezzi)
- Art. 12 – Patto di riacquisto (natura straordinaria e limitazioni – art. 1322 c.c.)
- Art. 13 – Legge applicabile e foro competente (foro esclusivo Treviso)

Firma per approvazione ex artt. 1341 e 1342 c.c.

Luogo e data

Firma e timbro aziendale